

Sent. n. 106/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 80314 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 13.03.2024, proposto da XX

(omissis), nata a omissis il omissis,

residente in omissis, alla omissis, rappresentata e difesa,

giusta procura agli atti, dall'Avv. Alberto Boer

(aboer@pec.studioboer.it) ed elettivamente domiciliata presso il di

questi Studio, sito in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 69.

contro

INPS, Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro il Grande n. 21.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 18.12.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Filippo

Mangiapane, per l'INPS; nessuno è comparso per la ricorrente.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità, chiede l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta effettuata dall'INPS per la Tabella F, relativamente all'anno 2022.

Con memoria depositata il 29.11.2024, si è costituito l'INPS che ha sostenuto la legittimità del recupero delle somme illegittimamente corrisposte alla ricorrente sul trattamento di reversibilità, in applicazione dell'art. 1, comma 41, Tab. F, allegata alla legge 335/1995, in base all'ammontare delle pensioni di cui è titolare la ricorrente e dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, specificando gli importi dei redditi 2021, presi a riferimento per l'anno 2022.

Il 06.12.2024, la ricorrente, preso atto della memoria dell'INPS, ha depositato la dichiarazione di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.

All'udienza odierna, l'Avv. Mangiapane, per l'INPS, ha dichiarato di accettare la rinuncia della parte ricorrente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio come da atto depositato in segreteria in data 06.12.2022.

Controparte in udienza ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Ogni ulteriore statuizione da parte del Giudicante è, pertanto,

preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA